

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Angelo Mambriani Presidente

Dott. Amina Simonetti Giudice

Dott. Daniela Marconi Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8836 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da:

PATRIZIA ROSSANA TESTA, NAZARENO TIBURZI, ALBERTO ARMIRAGLIO, elettivamente domiciliati a Milano presso lo studio dell'avv. Davide Scaglione che li rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione,

ATTORI

contro

PIETRO VAVASSORI, nato a Romano di Lombardia il 4.10.1952 e residente a Parabiago via Cavour 27.

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Nell'interesse di parte attrice: Voglia il Tribunale,

Nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento della venditrice ASS. Pro s.r.l. alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di compravendita di quote del 9.9.2015, per aver omesso di dichiarare la sussistenza di debiti pregressi la cessione pari a € 269.753,54, al netto di quanto esposto nell'allegato 3.3.3. al contratto preliminare di vendita ovvero nel diverso importo che verrà accertato in corso di causa; per l'effetto condannare Pietro Vavassori, nella sua qualità di garante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla venditrice ai sensi degli articoli 3.3.6 e 7 del contratto preliminare al risarcimento, o indennizzo, nella misura massima contrattualmente prevista ex art. 7.7.7. pari ad € 100.000,00 di cui € 79.000,00 a favore della Testa, € 11.000 a favore del Tiburzi e € 10.000,00 a favore dell'Armiraglio.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.2.2018, gli attori Patrizia Rossana Testa e Nazareno Tiburzi riferivano di aver acquistato dalla ASS Pro s.r.l., unitamente alla Sport Plus4you s.r.l., rispettivamente le quote del 25%, 5% e 70% del capitale sociale della società sportiva Aurora Pro Patria 1919 s.r.l., al prezzo di complessivi € 51.431, con atto pubblico di cessione delle quote sociali del 9 settembre 2015, espressamente stipulato in esecuzione e non in novazione degli accordi contenuti nel contratto preliminare stipulato in pari data nella forma della scrittura privata.

Nel contratto preliminare le parti avevano definito il prezzo di cessione delle partecipazioni sociali facendo riferimento alla situazione debitoria aggiornata di cui all'allegato 3.3.3. che evidenziava, alla data dell'8 settembre 2015, un debito complessivo di € 360.305 e, alla clausola n. 6 dello stesso contratto, la società promittente venditrice aveva attestato l'inesistenza di passività diverse da quelle dichiarate dando atto, in particolare, che nessun contenzioso ed accertamento era in corso per il mancato pagamento di imposte o oneri previdenziali.

Alla clausola n. 7 del contratto preliminare la società venditrice si era impegnata, poi, a tenere indenni gli acquirenti da qualsiasi danno derivante dalla falsità delle dichiarazioni rese nel precedente articolo 6 o, comunque, dall'inadempimento di qualsiasi obbligazione assunta con il contratto mentre il convenuto Vavassori si era reso garante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società venditrice con la previsione in questione, sino a concorrenza della somma di € 100.000.

Nei giorni immediatamente successivi alla vendita i cessionari erano venuti a conoscenza di posizioni debitorie o di potenziali contenziosi già esistenti nel patrimonio della Aurora Pro Patria ma non dichiarati al momento della conclusione del contratto.

Sostenevano, in particolare, di aver scoperto l'esistenza di:

- debiti non dichiarati per complessivi € 145.310,71, che la Aurora Pro Patria aveva dovuto pagare, descritti nella lettera di contestazione del 16 novembre 2015, riferibili a contenziosi in corso o minacciati da collaboratori della società come il delegato alla sicurezza, il responsabile area tecnica, il direttore sportivo, i calciatori o a spese legali per compensi dovuti ai professionisti che aveva prestato alla società la loro assistenza nel contenzioso federale;
- un debito contributivo non evidenziato in bilancio di € 411.344,73 verso l'Enpals, derivante dal verbale di accertamento del 22.6.2011, emerso a seguito della diffida di pagamento inviata alla società dall'Inps l'11.1.2016.

Dopo i ripetuti quanto inutili tentativi di far valere la garanzia contrattuale, nel corso dell'anno 2016 gli attori Testa e Tiburzi avevano acquistato, unitamente all'Armiraaglio, la quota di partecipazione sociale nella Aurora Pro Patria appartenuta alla Sport Plus 4you mentre il 19 luglio 2017 la società venditrice ASS Pro s.r.l. veniva cancellata dal registro delle imprese.

Gli attori, attuali titolari delle quote del capitale della Aurora Pro Patria, in particolare la Testa per il 79%, il Tiburzi per l'11% e l'Armiraglio per il 10%, come tali subentrati nel rapporto contrattuale derivato dalla cessione e, quindi anche nel rapporto di garanzia stipulato con il Vavassori al fine di assicurare il regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla società venditrice ASS Pro s.r.l., chiedevano, quindi, la condanna del garante convenuto al pagamento a loro favore, in proporzione alla quota di ciascuno, dell'indennizzo dovuto nella misura di complessivi € 100.000.

Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione il convenuto Pietro Vavassori non si costituiva in giudizio e all'udienza di trattazione veniva dichiarato contumace.

In mancanza di istanze istruttorie la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione. La domanda proposta dagli attori è priva di fondamento in mancanza di qualsiasi prova dell'esistenza dei presupposti di operatività della garanzia convenzionale invocata.

Il complesso regime convenzionale di garanzia contenuto nel contratto preliminare di cessione delle quote della Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. ed invocato dagli attori a fondamento della pretesa di indennizzo avanzata nei confronti del garante della società venditrice, da ritenersi richiamato ad integrazione del contratto definitivo di cessione delle quote del 9 settembre 2015 in ragione della specifica esclusione dell'efficacia novativa dei precedenti accordi (v. doc. 2 di parte attrice al paragrafo (ii) delle premesse), prevede testualmente, alla clausola n. 7, l'impegno della società venditrice e, quindi, del suo garante a "manlevare e tenere indenni gli acquirenti rispetto a qualsiasi danno, perdita, responsabilità, costo, spesa (inclusi onorari e spese legali) ovvero oneri di qualsivoglia titolo e/o causa... che dovessero derivare agli acquirenti stessi (a) dall'inadempimento o non veridicità o difformità rispetto alle dichiarazioni e garanzie previste nel precedente articolo 6 e (b) dall'inadempimento di qualsiasi obbligazione assunta dal venditore ai sensi del presente contratto."

La clausola prevede, quindi, essenzialmente l'impegno della società venditrice a garantire gli acquirenti da qualsiasi danno dovesse derivare loro dall'inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto ed, in particolare, dalla difformità delle dichiarazioni rese alla precedente clausola n. 6 rispetto alla effettiva situazione debitoria della Aurora Pro Patria. L'operatività della garanzia presuppone, dunque, la dimostrazione in giudizio da parte degli attori non solo del fatto che siano emersi debiti diversi da quelli contemplati nella situazione patrimoniale allegata al 3.3.3 del contratto preliminare e non dichiarati nel contesto articolato della clausola n. 6 ma anche del danno subito nella loro sfera giuridica in conseguenza dell'emersione della passività non dichiarata per aver dovuto farvi fronte personalmente ovvero per la diminuzione del valore della partecipazione acquistata.

In altri termini ad attivare la garanzia convenzionale non è sufficiente la semplice emersione di una passività non dichiarata, essendo necessaria anche la dimostrazione del danno effettivamente subito dagli acquirenti che la venditrice ed il terzo convenuto si sono impegnati ad "indennizzare".

Con riguardo all'emersione successiva alla cessione delle quote sociali di un debito contributivo della Aurora Pro Patria non evidenziato in bilancio di € 411.344,73 verso l'Enpals, derivante dal verbale di accertamento del 22.6.2011, ad evidenziare l'infondatezza della pretesa indennitaria è sufficiente richiamare il testo integrale della clausola n. 6, ove la società venditrice ha si prestato la garanzia di aver sempre regolarmente adempiuto al pagamento delle imposte e di tutti gli oneri previdenziali a suo carico ma "ad eccezione di quanto evidenziato nell'Allegato 6.2 (viii)". (v. doc. 1 di parte attrice pag. 9).

Nell'allegato richiamato fra le eccezioni all'impegno di garanzia relativo ai debiti fiscali e previdenziali si legge anche che "Si da inoltre atto che la Società è stata interessata da una verifica da parte della ENPALS in relazione ad un preteso credito nei confronti della stessa in dipendenza di una transazione occorsa tra la Società e alcuni giocatori tesserati per la stagione sportiva 2010 -2011. ENPALS contesta il pagamento di Euro 90.000,00 circa, adducendo che la transazione è stata conclusa senza tenere debito conto dei contributi previdenziali dei giocatori. La società ha risposto alla comunicazione contestando, per alcuni giocatori, il calcolo delle contribuzioni dovute sta attualmente negoziando con ENPALS per addivenire alla definizione del credito ad essa spettante. Alla data odierna il predetto ente non ha ancora risposto alle deduzioni della Società." (v. doc. 1 pag. 50).

Dal momento che il debito contributivo di cui gli attori lamentano di aver ignorato l'esistenza quando hanno acquistato le quote sociali si riferisce proprio ad un accertamento dell'Enpals per violazioni contributive relative ad alcuni calciatori, risalenti al periodo 2010 -2011, deve escludersi l'operatività della garanzia, trattandosi di una passività potenziale derivante da un contenzioso con l'ente previdenziale che gli acquirenti sicuramente conoscevano quando hanno concluso il contratto definitivo perché espressamente dichiarata, pur nella sua incerta consistenza, nell'allegato 6.2. (viii) del contratto preliminare.

Del resto non vi è neanche prova che la società o gli attori abbiano effettivamente pagato all'ente la somma in questione e, quindi, subito il danno a cui la richiesta di indennizzo si riferisce.

Quanto, invece, agli altri debiti non dichiarati per complessivi € 145.310,71 si tratta di oneri descritti analiticamente solo attraverso il richiamo nell'atto di citazione alla lettera di contestazione del 16.11.2015, connessi ad una serie contenziosi insorti con collaboratori della società o giocatori prima dell'acquisto delle partecipazioni sociali da parte degli attori che l'Aurora Pro Patria avrebbe pagato.

Al riguardo gli attori nessuna prova hanno fornito in giudizio del fatto che si tratti di debiti diversi da quelli che nella situazione patrimoniale di cui all'allegato 3.3.3 del contratto preliminare compongono la voce di "debito", come definito all'articolo 2.4 dell'accordo e cioè "la somma degli importi indicati alla lettera C e D

del passivo dello stato patrimoniale”, che escluso il debito fiscale e previdenziale evidenzia, comunque, un debito complessivo di € 187.376 (v. doc. 2 pagine 52, 53).

Si sono limitati, infatti, a produrre la lettera di contestazione del 16.11.2015 che contiene la descrizione di debiti preesistenti al contratto ma nulla prova in ordine al fatto che siano diversi ed ulteriori rispetto a quelli che compongono la voce “debiti” della situazione patrimoniale di cui all’allegato 3.3.3. del contratto preliminare. In mancanza delle schede contabili della società descrittive della composizione del debito risultante dalla situazione patrimoniale in questione non può, infatti, ritenersi in alcun modo dimostrato che le passività descritte nella lettera di contestazione siano effettivamente diverse ed ulteriori rispetto a quelle dichiarate nella situazione patrimoniale allegata al contratto.

Se si considera, poi, che neanche l’avvenuto pagamento da parte della Aurora Pro Patria dei debiti in questione risulta in alcun modo provato, l’infondatezza dell’azione di garanzia proposta dagli attori invocando la clausola n. 7 del contratto preliminare appare evidente ed assorbente di ogni altra questione.

La domanda proposta dagli attori nei confronti del convenuto deve, pertanto, essere respinta.

La soccombenza degli attori nei confronti del convenuto contumace implica la declaratoria di integrale irripetibilità delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 8836/2018 promossa da PATRIZIA ROSSANA TESTA, NAZARENO TIBURZI, ALBERTO ARMIRAGLIO contro PIETRO VAVASSORI con atto di citazione notificato il 12.2.2018 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti del convenuto;
- 2) dichiara integralmente irripetibili le spese processuali.

Milano, 5 marzo 2020

Il Presidente

Angelo Mambriani

Il Giudice est.

Daniela Marconi